



CITTÀ DI BENEVENTO



Regolamento Servizi di Igiene Urbana

[Sottotitolo del documento]



Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Riferimenti.....	4
Articolo 3 - Oggetto.....	4
Articolo 4 - Definizioni.....	5
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti.....	8
TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	111
Articolo 6 - Principi generali e criteri di comportamento.....	11
Articolo 7 - Competenze dell'Amministrazione Comunale.....	111
Articolo 8 - Gestore dei Servizi.....	12
Articolo 9 - Ambito servizi di igiene ambientale.....	12
Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali.....	12
Articolo 11 - Associazioni di volontariato.....	12
Articolo 12 - Spreco alimentare.....	13
Articolo 13 - Tariffa per il servizio.....	13
TITOLO III - GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	14
Articolo 14 - Raccolta differenziata.....	14
Articolo 15 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani.....	15
Articolo 17 - Raccolta "Porta a Porta".....	15
Articolo 18 - Raccolta con Contenitori stradali.....	16
Articolo 19 - Raccolta di prossimità - Ecopunti.....	17
Articolo 20 - Raccolta presso l'Ecocentro Comunale.....	17
Articolo 21 - Raccolta Condomini.....	18
Articolo 22 - Raccolta Grandi utenze non domestiche.....	18
Articolo 23 - Tipologia dei contenitori.....	19
Articolo 24 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi.....	19
Articolo 25 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani.....	19
Articolo 26 - Trasporto rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento.....	19
Articolo 27 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi.....	20
Articolo 28 - Incentivi e agevolazioni.....	20
Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti.....	21
Articolo 30 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" della frazione organica.....	21
Articolo 31 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" multimateriale plastica e metalli.....	21
Articolo 32 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" della carta e cartone.....	21
Articolo 33 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" cartone utenze commerciali e artigianali.....	22
Articolo 34 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" del vetro.....	22
Articolo 35 - Raccolta differenziata Rifiuti urbani pericolosi.....	22
Articolo 36 - Raccolta differenziata Rifiuti urbani ingombranti.....	23
Articolo 37 - Raccolta differenziata rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	23
Articolo 38 - Raccolta "Porta a Porta" del rifiuto urbano residuo.....	23
Articolo 39 - Raccolta "Porta a Porta" tessili sanitari.....	23
Articolo 40 - Compostaggio su luogo di produzione.....	24
Articolo 41 - Obblighi rivenditori al dettaglio batterie, pneumatici ed olio minerale.....	24
TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E DECORO URBANO.....	25
Articolo 42 - Attività di gestione dello spazzamento stradale e decoro urbano.....	25
Articolo 43 - Cestini portarifiuti.....	25
Articolo 44 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	26
Articolo 45 - Pulizia dei mercati.....	26
Articolo 46 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	26
Articolo 47 - Carico e scarico di merci e materiale.....	27

Articolo 48 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali	27
Articolo 49 - Rimozione veicoli abbandonati.....	27
Articolo 50 - Disposizioni per animali domestici	27
Articolo 51 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri.....	27
Articolo 52 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	28
Articolo 53 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	28
Articolo 54 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale.....	29
TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI	30
Articolo 55 - Vigilanza e controllo.....	29
Articolo 56 - Sanzioni.....	30
Articolo 57 - Divieti e obblighi.....	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	33
Articolo 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	32
Articolo 59 - Danno ambientale.....	32
Articolo 60 - Informazioni all'Amministrazione Comunale	332
Articolo 61 - Validità ed efficacia	32

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 - Codici CER e tipologie delle frazioni di rifiuto conferibili presso l'Ecocentro

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Finalità

1. Oggetto del presente Regolamento è la corretta gestione dell'igiene urbana, intesa come l'insieme delle azioni relative alla gestione integrata del servizio pubblico i rifiuti urbani conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ed alle attività di igiene del suolo.
2. La gestione dell'igiene urbana costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Articolo 2 - Riferimenti

1. Il presente Regolamento è redatto nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., dal D.Lgs.n. 116/2020 in attuazione delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, dalla Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e s.m.i..

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Regolamento:
 - a) regola lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei servizi di igiene ambientale;
 - b) determina i perimetri entro i quali sono istituiti i servizi;
 - c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea,
e disciplina:
 - d) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - e) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - f) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - g) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio, anche congiuntamente ad altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - h) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti
 - i) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - j) la garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani;
 - k) il servizio che prevede la raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani come individuati dalla normativa di riferimento;
 - l) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs.116/2020, in recepimento delle Direttive Europee;
 - m) i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.
2. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

- promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
3. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia ed allo smaltimento.
 4. Come previsto dall'art.185 del D. Lgs.152/2006 le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi di seguito riportati:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. Del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza;
 5. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Articolo 4 - Definizioni

1. Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs.116/2020, cui si rimanda per la visualizzazione dell'elenco completo:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **"rifiuti urbani"**:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- c) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- e) **rifiuti alimentari**: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- f) **compostaggio**: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- g) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
- h) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- i) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- j) **compostiera**: contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
- k) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- l) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- n) **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- o) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione degli Ecocentri Comunali, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) **recupero di materia**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
- v) **riempimento**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
- w) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- x) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento valgono inoltre le seguenti definizioni:

- a) **Gestore o Gestore del servizio**: il soggetto diverso dall'Amministrazione comunale che gestisce il servizio relativo all'intero ciclo dei rifiuti o di suoi segmenti funzionali;
- b) **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**: la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- c) **Sub Ambito Distrettuale (SAD)**: la dimensione territoriale, interna all'ATO ed in conformità ai criteri stabiliti dal PRGRU, per l'organizzazione del ciclo o di suoi segmenti individuata per una maggiore efficienza gestionale;

- d) **Piano di ambito:** Piano per la gestione del servizio definito dalla Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e s.m.i.;
- e) **Conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnarli ai servizi di raccolta;
- f) **Utenze domestiche** sono quelle che si identificano con le abitazioni e gli immobili ad esse associati dei singoli utenti;
- g) **Utenze non domestiche** sono le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e le attività produttive presenti sul territorio comunale;
- h) **Utenze selezionate:** si intendono scuole, mense, negozi di ortofrutta, mercati, ristoranti, ospedale, negozi di fiori, supermercati, hotel e in generale per tutte le utenze che producano cospicue quantità di rifiuti organici
- i) **Raccolta itinerante:** le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- j) **Raccolta Porta a porta:** operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;
- k) **Raccolta stradale:** operazione di raccolta di rifiuti effettuata dal gestore con contenitori stradali;
- l) **Raccolta stradale con ecopunti:** operazione di raccolta con contenitori stradali ubicati in piazzole attrezzate a servizio delle contrade non ricomprese nel perimetro del servizio porta a porta;
- m) **Raccolta di prossimità:** operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti attraverso il prelievo dei rifiuti differenziati in prossimità della residenza di un gruppo di utenti;
- n) **Rendiconto:** relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il Modello Unico di Dichiarazione.
- o) **Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.
- p) **Centro comunale di Raccolta o Ecocentro Comunale:** area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche".
- q) **Stoccaggio provvisorio:** ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento o cessione a terzi delle singole frazioni ottenute per la raccolta differenziata.
- r) **Deposto temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta.
- s) **Cernita:** le operazioni di selezione di materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi.
- t) **Trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, da attrezzatura o impianto, al luogo del trattamento.
- u) **Trattamento intermedio:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compresa la termodistruzione;
- v) **Trattamento finale:** il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo di rifiuti in impianto ad interrimento controllato.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. La classificazione dei rifiuti in urbani e speciali, in pericolosi e non pericolosi è contenuta all'art. 184 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.
2. Sono **rifiuti urbani:**

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2;
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.n. 152/006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Ai soli fini gestionali sono soggette a raccolta differenziata le seguenti frazioni recuperabili indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:
- a) Organico: scarti di cucina vegetali e animali, gusci d'uovo, fondi di caffè e tè, tovaglioli di carta sporchi di cibo, foglie, fiori secchi, piccoli scarti di potatura (diametro inferiore a 5 cm.), tappi di sughero, lettiere compostabili; altri rifiuti di origine organica;
 - b) Carta, e cartone e cartoncino: quaderni, libri, riviste e quotidiani, volantini pubblicitari, cartoni, scatole di cartone della pizza non sporco, carta da disegno o per fotocopie;
 - c) Plastica e metalli (imballaggi in multimateriale leggero): bottiglie di plastica, vasetti per alimenti e yogurt, pellicole da imballaggio e polistirolo, flaconi di prodotti per la casa e igiene personale, piatti e bicchieri usa e getta, tubetti di crema dentifricio in plastica e metallo, blister, stampelle per abiti in plastica e in metallo, lattine, scatolette, barattoli, carta e vaschette in alluminio, cartoni per bevande e alimenti (brick del latte, succhi di frutta e simili), bombolette spray vuote;
 - d) Plastica di provenienza non domestica: imballaggi primari e secondari in plastica rigida o flessibile);
 - e) Vetro: bottiglie, vasetti, e barattoli di vetro svuotati del contenuto e privati degli accessori dell'imballaggio facilmente asportabili;
 - f) RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore

a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua e che sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs.152/2006, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene. Classificati come segue:

R1 apparecchiature refrigeranti (frigoriferi, condizionatori e congelatori)

R2 Grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche ecc.)

R3 TV e monitor

R4 piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione, installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW.e altro

R5 sorgenti luminose: lampadine a basso consumo, lampade a led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.. Sono escluse le lampade ad incandescenza.

- g) rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere; nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio, oppure ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e dei laboratori;
 - h) rifiuti urbani pericolosi, pile e batterie; prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti ed avariati; siringhe giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
5. Sono soggette a raccolta le seguenti **frazioni non recuperabili**:
- a) Rifiuto Urbano Residuo: è tutto ciò che non può essere conferito in modo differenziato tramite il Servizio di raccolta Rifiuti Urbani o presso l'Ecocentro Comunale, in particolare appartengono a questa frazione: assorbenti igienici, stracci sporchi, spugne, spazzolini, oggetti di gomma, posate monouso, mozziconi di sigari e sigarette, carta plastificata, gomme da masticare, polvere e sacchetti aspirapolvere; rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o di uso pubblico, o sulle ripe, alvei, ecc. di fossi e canali che non sia possibile raccogliere rifiuti contenenti cemento-amianto.
6. Sono **rifiuti speciali** i rifiuti elencati nell'art.184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e riportati dal precedente art. 5, comma 3;
7. Sono rifiuti speciali pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del D.Lgs.152/2006;
8. Sono rifiuti speciali non pericolosi quelli non contemplati al punto precedente.

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 6 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dell'igiene urbana, nelle sue varie fasi, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. La gestione della raccolta dei rifiuti urbani è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
3. La gestione della raccolta dei rifiuti urbani persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:
 - a) un'efficace separazione della frazione umida dalla frazione secca;
 - b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.
 - d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive della UE.

Articolo 7 - Competenze dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione comunale concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello dell'ambito territoriale ottimale definito ai sensi della L.R. n. 14/2016 e s.m.i.. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani, definisce le modalità di erogazione dei servizi di igiene urbana e provvede a:
 - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza;
 - e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;

- f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza;
 - g) attivare il controllo del rispetto del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento il Servizio di raccolta rifiuti riguarderà i rifiuti urbani.
 3. L'Amministrazione comunale potrà approvare, nelle forme previste dalla legge, ulteriori progetti di gestione di altre tipologie di rifiuto.

Articolo 8 - Gestore dei Servizi

1. Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero e/o riciclo dei rifiuti vengono svolte dal Comune direttamente o mediante aziende ovvero mediante concessioni a enti o imprese o cooperative – anche sociali - specializzate e autorizzate.
2. Al Gestore dei Servizi compete la gestione del servizio di raccolta rifiuti, igiene del suolo e servizi accessori. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore del servizio provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dai contenuti del presente regolamento, del capitolato speciale d'appalto e del contratto.
3. Il Gestore è comunque tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.
4. Il Gestore provvede inoltre a:
 - a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - c) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata;
 - d) istituire, qualora si reputi opportuno, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche.

Articolo 9 - Ambito servizi di igiene ambientale

1. I servizi di igiene ambientale sono effettuati nell'ambito di tutto il territorio del Comune di Benevento.
2. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
3. Il Comune, sulla base di oggettive necessità operativo-gestionali, può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Articolo 10 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i., del D.Lgs.116/2020 nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Articolo 11 - Associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione Comunale allo scopo di promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere delle Associazioni Ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.
2. Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma, d'intesa con il Comune e il Gestore, possono contribuire alla incentivazione della raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare manifestazioni, operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Il Gestore, in accordo con il Comune, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi anche di strutture operanti nel settore dei lavori socialmente utili et similia.

4. In ogni caso le Associazioni e le Organizzazioni suddette debbono essere in possesso di requisiti previsti per le specifiche attività (autorizzazioni e/o iscrizioni da parte degli Enti preposti).

Articolo 12 - Spreco alimentare

1. Nell'ottica del contenimento dello SPRECO ALIMENTARE e nel rispetto della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, l'Amministrazione Comunale avvierà azioni e collaborazioni con Enti No Profit per la promozione ed il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di cibo, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli ed al contenimento della presenza di tali scarti nei rifiuti urbani, oltre che di premiazione delle azioni per la GDO ed i Grandi Produttori (ristoranti, mercati, mense, ecc.).

Articolo 13 - Tariffa per il servizio

1. Per i servizi relativi alle attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle loro varie fasi ed i servizi accessori ad esse correlate è istituita apposita tariffa annuale, disciplinata con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

TITOLO III - GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 14 - Raccolta differenziata

1. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, effettua la raccolta differenziata delle frazioni recuperabili che interessa principalmente quelle frazioni merceologiche che raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili oppure quelle sostanze che, proprio per il loro carico di contaminazione, potrebbero, se smaltiti unitamente agli altri rifiuti urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolosi per la salute pubblica.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti, è finalizzato alla separazione della frazione umida dalla frazione secca con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata.
4. La raccolta differenziata di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani è programmata, organizzata e realizzata dal Gestore in accordo con il Comune, con modalità stradale, domiciliare, di prossimità e a mezzo di piazzole attrezzate denominate ecopunti nonché utilizzando appropriati Centri di Raccolta, a seconda e nei limiti del contesto urbanistico ed in relazione ai criteri di economicità, con l'obiettivo minimo del raggiungimento dei limiti di legge, tenendo conto:
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, anche in relazione alle variazioni delle stagioni e del clima;
 - b. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - c. del sistema di conferimento e raccolta;
 - d. dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - e. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - f. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - g. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - h. dell'individuazione dei mercati per le frazioni destinabili a recupero.
5. Sono soggette a raccolta differenziata le seguenti frazioni recuperabili indicate a titolo esemplificativo suscettibile di modificazioni in base all'estensione delle categorie recuperabili:
 - a) Rifiuti solidi:
 - Materiali in vetro
 - Contenitori in plastica
 - Lattine di alluminio
 - Carta e cartoni
 - Materiali in metallo
 - Frigoriferi e frigocongelatori e simili
 - Componenti elettronici
 - Polistirolo espanso ed altri materiali espansi
 - Inerti provenienti da abitazioni civili
 - b) Rifiuti liquidi:
 - Olii e grassi animali e vegetali residui dalla cottura
 - Olii minerali esausti
 - c) Rifiuti organici compostabili:
 - Rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione umida)
 - Scarti da manutenzione del verde pubblico
 - d) Rifiuti urbani pericolosi:

- Accumulatori al piombo
- Pile
- Prodotti e contenitori etichettati con "T" e/o "F"
- Prodotti farmaceutici scaduti o avariati
- Lampade a scarica e tubi catodici
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

Articolo 15 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Tutte le utenze presenti sul territorio comunale sono obbligate al rispetto dei contenuti del presente Regolamento ed alle modalità di raccolta indicate.
2. Con appositi atti, in accordo con il Gestore, il Comune stabilisce le modalità di raccolta differenziata per aree omogenee, modalità che deve ritenersi obbligatoria per i soggetti che detengano o conducano, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo immobili assoggettati alla tassazione sui rifiuti e gli orari previsti per i conferimenti dei rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è istituita in tutto il territorio del Comune secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
4. La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune tramite le seguenti forme:
 - a) Raccolta porta a porta;
 - b) Raccolta con contenitori stradali;
 - c) Raccolta di prossimità tramite piazzole attrezzate denominate ecopunti
 - d) Raccolta presso l'Ecocentro Comunale;
 - e) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.
5. I metodi che di seguito vengono descritti possono essere implementati anche nelle medesime aree: la definizione del sistema di raccolta in essere nelle specifiche aree del territorio comunale è sempre accompagnata dalla dovuta e puntuale informazione al cittadino svolta dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 16 - Sistemi di riconoscimento conferimenti

1. Laddove i sistemi di raccolta siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici sui contenitori di raccolta o sui sacchi), è fatto obbligo all'utente di utilizzarlo e di custodirlo responsabilmente secondo le disposizioni operative indicate nel Regolamento comunale TARI.

Articolo 17 - Raccolta "Porta a Porta"

1. Per raccolta "Porta a Porta" s'intende l'operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal Gestore direttamente presso le utenze, secondo un programma di raccolta stabilito e nei giorni ed orari stabiliti dal Calendario di Servizio comunicato alle utenze.
2. Per l'espletamento del servizio porta a porta per la raccolta differenziata il Gestore prevede l'uso di sacchi semitrasparenti oppure di contenitori individuali del genere di bidoni carrellati, secchielli o altra tipologia utile allo scopo.
3. Alle utenze insediate e che si insediano nel territorio verrà fornito in comodato d'uso gratuito a cura del Gestore, un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
4. I sacchi/contenitori individuali possono essere provvisti di matricola identificativa e di transponder o altra tecnologia per la loro identificazione univoca e lettura ad ogni svuotamento che non può essere manomessa.
5. La detenzione iniziale dei rifiuti urbani raccolti con modalità porta a porta deve avvenire all'interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della

successiva fase di conferimento. Tali rifiuti devono essere, a cura del produttore, conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e conferiti esclusivamente mediante i contenitori o sacchi in dotazione. Il servizio di raccolta viene eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista secondo orari e frequenze stabilite con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale, d'intesa con il Gestore.

6. Il conferimento da parte delle utenze dei rifiuti contenuti in sacchetti/contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto è regolato dalle seguenti direttive:
 - a) la raccolta porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, di norma davanti all'accesso dello stabile, all'esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada pubblica più vicina, salvo casi particolari che saranno regolati da opportuna procedura concordata tra il Comune e il Gestore;
 - b) Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto: i sacchi/contenitori devono essere accuratamente chiusi in modo da evitare lo spargimento del contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, oltre che per facilitare la raccolta agli operatori. Nell'ambito delle attività di raccolta porta a porta è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse dalle raccolte previste ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati;
 - c) In corrispondenza dei punti di deposito di sacchi/contenitori è vietato depositare oggetti di qualsiasi altro tipo;
 - d) I sacchi/contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure prima dell'orario stabilito;
 - e) Tra uno svuotamento e quello successivo, al fine di non rendere vana la separazione fatta con erronei conferimenti da parte di ignoti, i sacchi/contenitori dovranno essere ritirati da parte dell'utente e custoditi all'interno del condominio o della singola proprietà. Nessun contenitore può rimanere al di fuori delle proprietà singole o condominiali, salvo differenti e documentati accordi con il gestore d'intesa con il Comune;
 - f) Qualora per eventi eccezionali e imprevedibili il servizio non possa essere svolto nelle giornate previste, la raccolta dovrà essere spostata in modo da offrire comunque il servizio agli utenti ed ogni qualvolta sia possibile, lo spostamento del giorno di raccolta verrà comunicato con preavviso dal Gestore agli utenti interessati; mediante comunicati stampa e avvisi pubblicati sul sito del Gestore e del Comune;
 - g) Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, dovranno essere segnalati agli uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso;
 - h) Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti e/o siano presenti quantitativi di impurità tali da rendere complesse e comunque difficili le operazioni di avvio a recupero, il Gestore è autorizzato a non eseguire l'operazione di svuotamento. La non conformità dovrà essere segnalata all'utenza dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune. In tali casi, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, è possibile procedere al non ritiro del materiale finché questo non sarà reso conforme alle modalità di raccolta dall'utenza stessa assegnataria della dotazione.
 - i) La custodia, la pulizia e la corretta esposizione su suolo pubblico dei contenitori in dotazione è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità.

Articolo 18 - Raccolta con Contenitori stradali

1. Per quanto attiene la raccolta rifiuti a contenitori stradali, valgono le seguenti modalità:
 - a) i rifiuti devono essere conferiti solo ed esclusivamente all'interno dei contenitori ad essi dedicati avendo cura di rispettare la distinzione per frazione merceologica e le norme generali per il conferimento descritte nell'ambito del presente regolamento;

- b) nel caso in cui contenitori di qualsiasi tipologia di rifiuto siano pieni gli utenti dovranno recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono dei rifiuti all'esterno dei contenitori;
- c) i contenitori sono tutti di colorazione diversa a seconda della frazione di rifiuto da conferire, ci si deve assicurare che i coperchi si chiudano perfettamente, diversamente si devono conferire i rifiuti ad altro contenitore, non devono essere alterate le feritoie ed il materiale a protezione delle stesse;
- d) non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato e non si possono addossare rifiuti, anche se chiusi all'interno di sacchetti, all'esterno dei contenitori;
- e) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti (es: mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possono arrecare danno alle attrezzature e/o rendere problematiche le operazioni di svuotamento e trasporto, quali oggetti ingombranti, rottami ferrosi, macerie, barattoli di vernice, ecc.; non si possono rimuovere dalla loro sede, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
- f) i contenitori preposti alla raccolta, tutti o solo alcuni, potranno essere dotati di sistemi di apertura mediante tessera o altro sistema per l'attribuzione del rifiuto conferito, in tal caso l'utente ha l'obbligo di utilizzarla per conferire;

Articolo 19 - Raccolta di prossimità - ecopunti

1. La raccolta di prossimità realizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani con contenitori stradali collocati in piazzole attrezzate con cassonetti stradali distinti per colore e destinati alle singole frazioni di rifiuti e a servizio delle utenze ubicate nella zone non servite dalla raccolta porta a porta, denominati ecopunti, il cui accesso è regolamentato con provvedimento del Comune d'intesa con il Gestore e che possono essere dotate di sistemi automatizzati di accesso e di misurazione del rifiuto depositato dall'utenza;
2. Presso gli ecopunti sono collocati un numero di contenitori per una volumetria congrua per le utenze da servire per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti urbani:
 - rifiuti urbani residui (rifiuto secco non differenziabile);
 - rifiuti di carta e cartone;
 - rifiuti dai imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero di imballaggi di plastica, di alluminio, di banda stagnata);
 - rifiuti di imballaggi di vetro;
 - rifiuti biodegradabili di cucina e mense;
3. E' vietato depositare rifiuti speciali e rifiuti urbani diversi da quelli elencati al precedente punto 2;
4. E' vietato, altresì, depositare presso gli ecopunti:
 - i rifiuti da imballaggi di cartone provenienti da utenze non domestiche;
 - i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.);
 - i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da utenze non domestiche;
5. il gestore, d'intesa con il Comune, annualmente predisponde un calendario di raccolte straordinarie presso ogni ecopunto per le tipologie di rifiuti urbani diversi da quelli indicati nel precedente punto 2 e di cui sarà data informazione tramite comunicati stampa, pubblicazione di avvisi sui siti del gestore e del Comune;

Articolo 20 - Raccolta presso l'Ecocentro Comunale

1. Nell'area appositamente attrezzata di Località Fontana Margiacca, il Gestore provvede alla custodia e alla gestione della stessa.
2. L'Ecocentro è una struttura recintata e custodita, accessibile durante tutti i giorni feriali.

3. L'accesso, il funzionamento, le tipologie e le modalità di conferimento dei rifiuti all'Ecocentro è oggetto di specifico disciplinare emanato dal Comune d'intesa con il Gestore;
4. Fino alla emanazione del disciplinare da parte del Comune rimangono valide le norme del disciplinare di gestione "Eco-centro comunale e Centro raccolta RAEE" redatto nelle more dell'approvazione del Regolamento di gestione ed in conformità al disposto di cui alla delibera di G.C. n. 229 del 29/09/2009 del Comune di Benevento, adottato dal Gestore;
5. Possono conferire i rifiuti:
 - a) Privati cittadini che siano iscritti alla Tassa sui rifiuti presso il Comune di Benevento;
 - b) Utenze non domestiche elencate nell'allegato 2 del presente regolamento, produttori di rifiuti provenienti dalla propria attività che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, iscritte alla Tassa sui rifiuti presso il Comune di Benevento;
 - c) Altri soggetti tenuti, in base alle normative settoriali vigenti al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) L'Amministrazione Comunale nel rispetto delle modalità di trasporto dei rifiuti stabilite per legge;
6. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di entrare e di effettuare nella piattaforma cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.
7. Potranno essere conferiti presso l'Ecocentro Comunale esclusivamente i rifiuti elencati nell'allegato 3. L'elenco può essere aggiornato d'intesa tra il Comune e il Gestore.

Articolo 21 - Raccolta Condomini

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, l'igiene ed il decoro del territorio è fatto obbligo ai condomini costituiti da un numero di utenti pari o superiore ad otto, di esporre i rifiuti differenziati prodotti in ambito condominiale – segnatamente la frazione organica, il vetro, il resto non riciclabile e la carta - utilizzando appositi contenitori carrellati forniti in comodato d'uso gratuito dal Comune di Benevento per il tramite del Gestore in numero sufficiente allo scopo, ovvero di dotarsi a propria cura e spese di analoghi contenitori carrellati aventi medesime caratteristiche.
2. Per i condomini costituiti da un numero di utenze inferiori ad otto, l'uso dei contenitori carrellati resta facoltativo, con modalità da concordarsi con il Gestore.
3. I contenitori carrellati consegnati al singolo condominio per il tramite dell'Amministratore dello stesso, dovranno essere obbligatoriamente detenuti all'interno di spazi condominiali ed esposti, a piè di portone e comunque su strada pubblica, nei giorni previsti per il ritiro, ovvero, previo accordo tra l'amministrazione condominiale ed il Gestore del servizio, su strada privata, facilmente accessibile ai mezzi adibiti alla raccolta, nei giorni ed orari previsti dal calendario del servizio concordato tra il Comune e il gestore e comunicato alle utenze
4. Nel caso in cui il singolo condominio non abbia comprovata disponibilità di aree pertinenziali ove allocare i contenitori carrellati, gli stessi potranno essere posizionati su suolo pubblico adiacente allo stesso fabbricato condominiale previo nulla osta rilasciato dai competenti Uffici Comunali, a condizione che gli stessi contenitori vengano opportunamente protetti con adeguate strutture e/o recinzioni che ne inibiscano un indiscriminato uso pubblico.

Articolo 22 - Raccolta Grandi utenze non domestiche

1. Le grandi utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche, attività di servizio dotate di adeguati spazi interni saranno dotate – limitatamente ai soli rifiuti urbani ed a cura del Gestore, di specifiche attrezzature per il deposito delle varie frazioni di rifiuto.
2. Il ritiro delle predette frazioni di rifiuto avverrà, esclusivamente e tassativamente, secondo il calendario del servizio concordato tra il Comune e il gestore e comunicato all'utenza;
3. Le grandi utenze commerciali, industriali, artigianali, Enti ed Istituzioni Pubbliche ed attività di servizio, nel caso di particolari ed elevate quantità di rifiuti urbani prodotti, potranno concordare con il Gestore, diverse e/o particolari modalità di gestione degli stessi, stipulando apposito accordo.

Articolo 23 - Tipologia dei contenitori

1. Le utenze coinvolte nel nuovo sistema di raccolta domiciliare delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti urbani dovranno, per l'allontanamento degli stessi dalle abitazioni e dai luoghi di attività, servirsi esclusivamente dei sacchetti della tipologia indicata dal gestore d'intesa con il Comune e delle borse, delle biopattumiere, dei bidoni carrellati e dei cassonetti forniti dal Gestore.
2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore, sulla base di specifiche esigenze locali, può stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità abitativa della zona interessata.
3. Ad ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata è assegnata una modalità di raccolta ed un colore distintivo:

FRAZIONE	CONTENITORE	COLORE
frazione organica	Sacchi mater bi Biopattumiere Contenitori carrellati	Colore marrone
plastica e metalli	Sacchi	Colore giallo trasparente
carta e cartone	Sacco tela o carta	Colore azzurro
	Contenitori carrellati	Colore bianco
frazione secca residua	Secchielli	Colore verde
	Contenitori carrellati	Colore grigio
vetro	Secchielli	Colore giallo
	Contenitori carrellati	Colore verde

Articolo 24 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Potranno essere attivate sperimentalmente, da parte del Gestore in accordo col Comune, forme di raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuto (senza che questo comporti una modifica al presente regolamento) attraverso le quali sia possibile conseguire la riduzione del quantitativo di materiale indifferenziato da mandare a smaltimento e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

Articolo 25 - Divieto di conferimento con i rifiuti urbani residui (rifiuto secco non differenziabile)

1. I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, entro i limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.
2. È vietato depositare all'esterno dei contenitori di raccolta sia i rifiuti che materiali di qualsiasi genere.
3. È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani residui:
 - rifiuti urbani pericolosi,
 - rifiuti ingombranti,
 - rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi,
 - sostanze liquide,
 - materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto,
 - rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali,
 - rifiuti oggetto della raccolta differenziata.

Articolo 26 - Trasporto rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate ed iscritte nell'apposito Albo Nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al presente Regolamento.

2. I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
3. I rifiuti urbani dovranno essere conferiti obbligatoriamente secondo le modalità del Piano di Ambito, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui alla Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 e s.m.i..

Articolo 27 - Informazione e pubblicizzazione dei servizi

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune, anche attraverso il gestore del servizio, promuove e realizza adeguate e periodiche forme di comunicazione, d'informazione ed educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
3. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare i cittadini sulle finalità e modalità dei servizi mediante pubblicazione articoli sul periodico comunale, distribuzione di materiale informativo ed educativo, creazione e aggiornamento di un'apposita sezione sul sito istituzionale e del Gestore, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e gli obiettivi, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini stessi.
4. Particolare attenzione sarà posta alle azioni educative da avviare nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado.

Articolo 28 - Incentivi e agevolazioni

1. Il Piano di Raccolta Integrata dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, definirà, nei limiti delle compatibilità di Bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata.
2. L'incentivazione potrà essere finanziata, se introdotta, a seconda delle possibilità del momento, mediante una delle seguenti forme:
 - a) aumento del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di alta produzione del rifiuto e/o di bassa propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
 - b) riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio a chi abbia manifestato comportamenti di bassa produzione del rifiuto e/o di alta propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
 - c) eventuale utilizzo di fondi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale o altri fondi di cui l'amministrazione abbia, anche eccezionalmente, la disponibilità;
 - d) gettito dell'entrata speciale prevista a fronte di servizi specifici a richiesta;
 - e) ulteriori ipotesi di sconti da applicare in base a specifiche convenzioni attivate con attività produttive/commerciali.
 - f) risorse ordinarie di bilancio.
3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del Gestore o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salvo la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale e sulla quale deve esprimersi il Comune.

Articolo 29 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire:
 - a) il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;
 - b) le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente alla collocazione per la raccolta e per la pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 30 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" della frazione organica

1. Il conferimento dell'organico deve avvenire utilizzando esclusivamente sacchetti in mater-bi (o, in alternativa, in altro tipo di sacchetto o shopper, purché biodegradabile al 100%), opportunamente chiusi ed annodati, e contenuti nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione.
2. Per le utenze non domestiche che producono un'elevata quantità di rifiuto organico (pizzerie, ristoranti, rivendite di frutta e verdura, supermercati, etc.) sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di ritiro aggiuntive con il Gestore.
3. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 31 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" multimateriale leggero (imballaggi in plastica, alluminio e metallo)

1. Il conferimento dei rifiuti di imballaggi multimateriali costituiti da plastica, alluminio e metalli deve avvenire in sacchetti in polietilene di colore giallo o di altro colore purché semitrasparente che consenta di riconoscerne agevolmente il contenuto, opportunamente chiusi ed annodati.
2. Per le utenze non domestiche che producono un'elevata quantità di rifiuto multimateriale (pizzerie, ristoranti, bar, etc.) è previsto, a richiesta, un giorno aggiuntivo di raccolta, con orari di esposizione a concordarsi con il Gestore.
3. È vietata l'immissione nei contenitori di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali e altre frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.
4. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 32 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" della carta e cartone

1. Il conferimento della carta e del cartone deve avvenire esclusivamente nella borsa di colore azzurro o altra borsa (tipo sporta per la spesa) riutilizzabile ovvero mediante deposito dei soli rifiuti cartacei nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione. Si vieta di inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura.
2. Per le utenze non domestiche che producono un'elevata quantità di carta e cartone sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di ritiro aggiuntive con il Gestore.
3. È vietata l'immissione nei contenitori di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali e altre frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

4. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 33 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" cartone utenze commerciali e artigianali

1. Per tutte le attività commerciali ed artigianali, compresi i pubblici esercizi, ricadenti nell'ambito urbano della Città di Benevento e nelle zone limitrofe a vocazione commerciale artigianale, è istituita la raccolta dedicata degli imballaggi in cartone per tutti i giorni feriali in due fasce di orario giornaliera, secondo percorsi e calendari concordati tra il Comune e il Gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.
2. I cartoni saranno esposti dinanzi alle attività conferenti, nelle fasce di orario calendarizzate, opportunamente ripiegati e ridotti di volume.
3. I concessionari di posteggi di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonché tutti gli esercenti il commercio itinerante nelle medesime aree mercatali, devono depositare – al termine delle attività di vendita - gli imballaggi in cartone, opportunamente ripiegati e ridotti di volume, nell'area adiacente al posto occupato o in area appositamente individuate dal Comune.

Articolo 34 - Raccolta differenziata "Porta a Porta" del vetro

1. Il conferimento del vetro deve avvenire utilizzando i secchielli di colore giallo o nei contenitori carrellati di colore verde forniti in dotazione. Si vieta di inserire il vetro in sacchetti di qualsiasi tipo e natura.
2. Per le utenze che producono un'elevata quantità di vetro (pizzerie, ristoranti, bar, etc.) sarà possibile concordare, a richiesta, modalità di raccolta e ritiro aggiuntive con il Gestore.
3. È vietata l'immissione nei contenitori di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali e altre frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.
4. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 35 - Raccolta differenziata Rifiuti urbani pericolosi

1. Nel presente articolo si riporta l'elenco delle tipologie di rifiuti urbani pericolosi che possono essere raccolti in modo differenziato con interventi programmati, su segnalazione e mediante conferimento presso l'Ecocentro Comunale:
 - a) accumulatori al piombo, conferiti dai cittadini, presso l'Ecocentro Comunale e depositati in contenitore di acciaio inossidabile, dotato di coperchio, contrassegnato con lettera "R" su fondo giallo;
 - b) pile cilindriche, rettangolari e celle a bottone a differenti sistemi elettrochimici, con contenitori rossi, con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile, posizionati sul territorio comunale, in contenitori adeguatamente segnalati posizionati presso i rivenditori del territorio comunale tutti i giorni senza vincoli di orario e presso l'Ecocentro Comunale;
 - c) prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" (acidi, anidride solforosa, antitarmici, diserbanti, insetticidi, moschicidi, ipoclorito, trielina, ecc.) e/o "F" (prodotti infiammabili quali alcool, acetone, solventi, vernici, cere, mastici, ecc.), conferiti dai cittadini presso l'Ecocentro Comunale e depositati in contenitori con idoneo dispositivo di sicurezza e con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;
 - d) farmaci e medicinali scaduti, inutilizzati o avariati, conferiti dai cittadini, in contenitori adeguatamente segnalati posizionati presso tutte le farmacie del territorio comunale tutti i giorni senza vincoli di orario e presso l'Ecocentro Comunale;
 - e) lampade al neon, conferiti dai cittadini presso l'Ecocentro Comunale in contenitore con scritta illustrante la tipologia del materiale conferibile;

- f) siringhe giacenti sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, attraverso un servizio di raccolta che opera sul territorio su segnalazione e presso l'Ecocentro Comunale;
 - g) cartucce esauste di toner, presso l'Ecocentro Comunale in idoneo contenitore
 - h) frigoriferi, condizionatori e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti clorofluorocarburi, schermi, monitor e apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolose, .
2. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui ai punti precedenti, nei contenitori destinati alla raccolta destinati ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

Articolo 36 - Raccolta differenziata Rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti può essere effettuata attraverso un servizio a domicilio mediante prenotazione al Gestore. Il giorno del ritiro l'utente dovrà provvedere al posizionamento del rifiuto ingombrante a piè di portone e a ciglio strada.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti potrà avvenire direttamente da parte degli utenti, presso l'Ecocentro Comunale. I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori.
3. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né essere abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale.

Articolo 37 - Raccolta differenziata rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono essere conferiti:
 - al Centro Raccolta RAEE presso l'Ecocentro Comunale
 - presso i punti vendita (distributori);
 - presso i punti di raccolta autorizzati dal Centro di Coordinamento Raee;
2. I distributori e i manutentori di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono conferire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso il Centro di Raccolta Raee dell'Ecocentro Comunale nei modi e nelle forme previste dal D.M. 8 marzo 2010 n. 65, come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013 n. 97 e dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2014, n. 49.

Articolo 38 - Raccolta "Porta a Porta" del rifiuto urbano residuo

1. Il conferimento del rifiuto urbano residuo deve avvenire utilizzando una qualsiasi busta in polietilene semitrasparente, opportunamente chiusa ed annodata, e contenuto nei bidoncini di colore verde o nei contenitori carrellati di colore grigio forniti in dotazione.
2. Per le utenze non domestiche che producono un'elevata quantità di rifiuto urbano residuo è previsto, a richiesta, un giorno aggiuntivo di raccolta, con orari di esposizione a concordarsi con il Gestore.
3. È vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.
4. È vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta porta a porta.
5. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 39 - Raccolta "Porta a Porta" tessili sanitari

1. Le utenze che producono elevate quantità di pannoloni e pannolini, previa richiesta all'ufficio incaricato, conferiranno i suddetti rifiuti raccolti in una qualsiasi busta in polietilene semitrasparente, opportunamente chiusa ed annodata, e contenuta nei secchielli di colore verde fornite in dotazione, due volte a settimana.

2. I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni della settimana e negli orari indicati dai calendari che saranno concordati tra il Comune ed il gestore e sono portati a conoscenza dell'utenza tramite apposita campagna di comunicazione a cura del Gestore.

Articolo 40 - Compostaggio su luogo di produzione

1. Il "compostaggio domestico" o "compostaggio individuale" o "autocompostaggio", è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico in compost condotta direttamente dall'utente.
2. Per le utenze che effettuano la raccolta differenziata della frazione organica attraverso il compostaggio domestico, verrà effettuato da parte del Comune un controllo annuale a rotazione al fine di attestare il mantenimento della corretta tenuta della raccolta.
3. Le attività di compostaggio sul luogo di produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative stabilite da apposito regolamento da adottare da parte del Comune.

Articolo 41 - Obblighi rivenditori al dettaglio batterie, pneumatici ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso l'Ecocentro Comunale.

TITOLO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E DECORO URBANO

Articolo 42 - Attività di gestione dello spazzamento stradale e del decoro urbano

1. I servizi di spazzamento stradale e del decoro urbano vengono effettuati dal Gestore secondo un programma elaborato dal gestore ed approvato dal Comune in cui siano indicate le strade, le piazze pubbliche o private di uso pubblico oggetto del servizio e la relativa periodicità;
2. Tali servizi sono costituiti da:
 - a) spazzamento manuale e meccanico delle strade e piazze pubbliche o private comunque ad uso pubblico;
 - b) spazzamento aree di fermate servizio pubblico urbano;
 - c) spazzamento manuale e meccanica delle aree adibite ad attività mercatale;
 - d) rimozione dei rifiuti accumulati sulle griglie, caditoie e innanzi alle bocche di lupo per la raccolta delle acque piovane della viabilità comunale secondo un programma concordato con il Comune e il soggetto gestore del sistema pubblico di raccolta delle acque piovane;
 - e) svuotamento dei cestini portarifiuti secondo un programma di periodicità dello svuotamento proposto dal gestore ed approvato dal Comune;
 - f) raccolta e trasporto ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche comunali;
 - g) raccolta trasporto ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani prodotti dai cimiteri.
3. La determinazione delle aree viene normalmente effettuata in modo da comprendere:
 - a) tutte le strade e piazze inserite nel perimetro urbano e censite in apposita planimetria, da aggiornarsi annualmente a cura del Comune;
 - b) le strade private sulle quali è stato formalmente costituito l'uso pubblico, purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano collegate con via pubblica;
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - c) aree adibite ad attività mercatali;
4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese. Il Comune comunicherà le aree da pulire interessate dalle suddette manifestazioni 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
5. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
6. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei, in orario diurno e notturno, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Articolo 43 - Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati a cura del Comune appositi cestini per la gestione di minimi quantitativi di rifiuti da passeggio prodotti sul momento e conferiti dai passanti;
2. Tali contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di altri rifiuti di produzione ordinari.
3. È fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e di utilizzarli per il conferimento di sacchetti di rifiuti domestici, ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso lampade al neon e lampade a basso consumo energetico.

4. È vietato il danneggiamento e l'imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura salvo se espressamente concesso.
5. I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Articolo 44 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo dette aree devono essere dotate delle necessarie recinzioni, compatibilmente con i vincoli urbanistici e paesistici esistenti, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitarne il degrado e l'impiego come discarica da parte di terzi.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero a quanto previsto al 1° comma e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco ingiungerà agli stessi di provvedere alla rimozione dei rifiuti, al loro regolare smaltimento ed a bonificare l'area entro i termini fissati dall'ingiunzione, trascorsi i quali il Sindaco disporrà affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia con oneri a carico del proprietario.

Articolo 45 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati al dettaglio scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, in modo differenziato in sacchi o nei contenitori messi a disposizione dal gestore secondo le tipologie regolate dal precedente articolo 23.
2. I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartoni, ecc., purché vuoti, dovranno essere depositati in perfetto ordine e già differenziati in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori una prima raccolta differenziata dei rifiuti.
3. L'occupazione di tali aree è soggetta al pagamento degli oneri comunali per lo smaltimento rifiuti oltre al canone di occupazione.

Articolo 46 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi in concessione su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Articolo 47 - Carico e scarico di merci e materiale

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge.

Articolo 48 - Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

1. L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.
2. Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune provvederà tramite ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti e la messa in sicurezza, ove si tratti di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi non classificabili.
3. Disporrà inoltre i possibili accertamenti attraverso il Comando di Polizia Locale, gli agenti accertatori, l'ARPA, le Guardie Ecologiche Volontarie, - raccogliendo anche eventuali reperti - al fine di individuare l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rifondere, secondo le disposizioni vigenti, i costi sostenuti per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente.

Articolo 49 - Rimozione veicoli abbandonati

1. I veicoli rinvenuti sulle strade e nelle aree pubbliche, per i quali si presume lo stato di abbandono, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. L.vo n. 209 del 24 giugno 2003, dal D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e dal D.M. n. 460 del 22 ottobre 1999.

Articolo 50 - Disposizioni per animali domestici

1. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale sul Benessere degli Animali, che si richiama integralmente, le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino detti luoghi e, ove ciò capiti, a rimuovere gli effetti con apposita paletta munita di sacchetto ripristinando la pulizia del luogo.

Articolo 51 - Disposizioni per aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.
5. È vietato conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
6. È fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 52 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali, che non rientrano nella definizione dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 6, , è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione e l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa quali le maniglie;
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse quali zinco e piombo;
 - f) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
 - g) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.
 3. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
 - a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e resti di demolizione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
 - b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. n. 254/2003;
 - c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
 4. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 53 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. Gli Enti Pubblici, Enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo su strade, piazze pubbliche, devono richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere direttamente, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, al conferimento dei rifiuti differenziati secondo le attuali modalità di raccolta e alla pulizia di dette aree dopo l'uso.
2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento.
3. Gli organizzatori di tali iniziative devono comunicare al Gestore, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative, indicando le aree che l'organizzazione intende effettivamente utilizzare.
4. Anche le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine dell'utilizzo dell'area stessa. I rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
5. Il Comune, a garanzia del rispetto delle modalità di raccolta differenziata nonché della pulizia delle aree, chiederà ai soggetti di cui al presente articolo il versamento di una cauzione, calcolata in ragione dell'affluenza prevista, dell'estensione dell'area occupata e del tipo di attività previste. Tale cauzione potrà oscillare da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.

Articolo 54 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

TITOLO V - CONTROLLO VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 55 - Vigilanza e controllo

1. La Polizia Locale ed il Servizio Ambiente assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata e di conferimento di rifiuti pericolosi.
2. Il servizio di vigilanza può essere inoltre espletato anche dagli Agenti Accertatori individuati dal Comune e nominati dal Sindaco con proprio decreto, nonché dalle Guardie Ambientali Volontarie secondo le procedure e le leggi vigenti.

Articolo 56 - Sanzioni

1. Violazione del divieto di scarico dei rifiuti - Sanzioni amministrative. Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in tutto il territorio comunale è punito, ai sensi del titolo VI – Capo I del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. come segue:
 - a) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **centocinque** euro a **seicentoventi euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **venticinque** euro a **centocinquantacinque** euro.
 - b) Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **duecentosessanta** a euro **millecinquecentocinquanta**.
2. Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze.
 - a) Chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempia all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
 - b) Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.
3. Violazioni alle disposizioni del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 - a) Nei confronti dei titolari degli enti ed imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 256, 257, 258 ,259, 260 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
4. Violazioni alle norme regolamentari
 - a) Qualora il fatto compiuto in violazione del presente Regolamento non sia in altro modo sanzionato dalla legge statale o regionale, o da altre norme regolamentari, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da **25** euro a **500** euro.
 - b) Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 689/81, coordinata con l'art 7 bis del TUEL, tramite delibera di Giunta, le stesse potranno essere determinate in modo differente a seconda del tipo di utenza (domestica – non domestica – selezionata) che abbia violato il regolamento.
5. La custodia e pulizia dei contenitori è a carico dei singoli e del condominio, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità (ad esempio esposizioni fuori orario da parte dei soggetti incaricati dell'esposizione, ...), e pertanto anche le rispettive sanzioni in caso di inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento.
6. La sanzione amministrativa di cui al comma 1) si applica anche alle violazioni alle ordinanze e provvedimenti adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

Articolo 57 - Divieti e obblighi

1. Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è vietato:
 - a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo ai sensi del D.Lgs.n.152/2006, art. 192;
 - b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee ai sensi del D.Lgs.n. 152/2006, art. 192,
 - d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;
 - e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo specifiche previsioni di legge e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura, limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori quali cestini getta rifiuti; tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - j) conferire rifiuti speciali quali inerti, barattoli di vernice, solventi nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
 - m) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - o) spostare, manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
 - p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione quali manifesti e targhette adesive se non espressamente autorizzato;
 - q) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
 - r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
 - s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche;
 - t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini per la raccolta dei rifiuti;
 - v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
2. È inoltre obbligo degli utenti:
 - a) provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;

- b) conferire in modo separato per ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - c) tenere i sacchi sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
 - d) provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, possibilmente imballandoli o legandoli, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco;
 - f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della propria proprietà.
 - g) provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.
3. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia, le norme del Regolamento locale di Igiene, di Polizia Urbana e altre eventuali disposizioni comunali.

Articolo 59 - Danno ambientale

1. Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 300 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Se il fatto illecito derivante dalla attività di smaltimento di rifiuti arreca danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
3. Il Comune, d'ufficio o su proposta dell'Ente responsabile o della Provincia o su denuncia delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli Cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della Legge 349/86.
4. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
 - a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;
 - b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, par. 7, di tale direttiva;
 - c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Articolo 60 - Informazioni all'Amministrazione Comunale

1. Le Imprese e gli Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e/o speciali pericolosi prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono per proprio conto i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno di ogni anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Articolo 61 - Validità ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
2. È abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione di Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __del _____.
3. È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 - Codici CER e tipologie delle frazioni di rifiuto conferibili presso l'Ecocentro

Allegato 1 – Elenco rifiuti rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ((allegato L-quater Dlgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	200130
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	200301

Allegato 2 - Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quinquies Dlgs 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Allegato 3 - Codici CER e tipologie delle frazioni di rifiuto conferibili presso l'Ecocentro

080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
130206*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
150101	Imballaggi di carta e cartone
150102	Imballaggi di plastica
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi di vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160103	Pneumatici fuori uso
160107*	Filtri dell'olio
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
160601*	Batterie al piombo
170107	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (solo provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione per quantità massima di 30 Kg. a conferimento, per un massimo di 4 (quattro) conferimenti annui e non superiori a 100 kg.)
170405	Ferro e acciaio
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (solo provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione per quantità massima di 30 Kg. a conferimento, per un massimo di 4 (quattro) conferimenti annui e non superiori a 100 kg.)
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari
per evitare	infezioni
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200125	Oli e grassi commestibili
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

200139	Plastica
200140	Metalli
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200201	Rifiuti biodegradabili
200203	Altri rifiuti non biodegradabili
200303	Residui della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti

*rifiuto pericoloso ai sensi dell'allegato D della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152